

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1129

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MEDURI, VISIBELLI e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 1993

Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di abilitazione alla guida dei motocicli

ONOREVOLI SENATORI. - Dal 1° gennaio di quest'anno è entrato in vigore il nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

Fra le tante novità, o meglio, fra i tanti interrogativi che sono sorti in sede di applicazione, grande disputa è nata intorno all'articolo 116 del nuovo codice che disciplina le varie categorie delle patenti di guida: in particolare per la guida di motocicli sembra sia valida unicamente la patente di categoria A e non più anche le altre patenti superiori, ad esempio la B, come previsto dalla precedente legge 18 marzo 1988 n. 111 oggi abrogata dall'articolo 231 del citato decreto legislativo.

In realtà il testo dell'attuale articolo 116 riprende, senza troppe differenze, il precedente articolo 2 della citata legge n. 111 del 1988 e quindi non ci sarebbero dovute essere modifiche né stravolgimenti.

Da subito venne sottolineato da più parti il pericolo di una interpretazione restrittiva della norma che avrebbe escluso ai possessori della patente B di poter condurre anche i motocicli, rendendo indispensabile il possesso della patente A. In tal senso si è poi orientato il Governo in sede di applicazione della legge come si evince dal regolamento di attuazione emanato il 16 dicembre 1992 con decreto del Presidente della Repubblica n. 495.

Oltre tutto è doveroso ricordare che la legge del 1988 recepiva la direttiva 80/1263/CEE emanata dal Consiglio in data 4 dicembre 1980 adeguando l'Italia alle disposizioni comunitarie. L'articolo 11 della direttiva CEE - ovviamente ancora vigente - stabilisce che in sede di rinnovo delle patenti sia verificata la sussistenza di requisiti fisici e psichici ma, non si fa

riferimento ad esami di teoria né, tantomeno, di pratica.

Ed i problemi non sono certo mancati, primo fra tutti la paventata necessità che tutte le forze dell'ordine - basti pensare alla polizia municipale - dotate di motocicli, si verrebbero a trovare all'improvviso in una situazione di illegittimità in quanto la loro patente B non sarebbe più valida per guidare le moto di servizio.

Tutto ciò crea serie difficoltà e penalizza ancora una volta i motociclisti già pesantemente colpiti dalle recenti tassazioni a carico del mezzo; l'uso dei motocicli viene così disincentivato ancora una volta, mentre non si tiene presente oltre che alla minore quantità di gas di scarico emessi rispetto alle auto, nella congestione del traffico cittadino, le moto - dato il minor ingombro - spesso rappresentano una soluzione sia in fase di transito che per i parcheggi.

Senza contare poi i gravi danni economici che inevitabilmente si riflettono sul settore e su tutto l'indotto che ha già registrato - nell'ultimo anno - un calo del 30 per cento delle vendite con una conseguente riduzione di posti di lavoro. Tutti gli utenti di una certa età rinunciano senz'altro all'acquisto di una moto, piuttosto che decidere di sostenere nuovi esami di guida.

Col disegno di legge che oggi presentiamo vogliamo quindi rappresentare le giuste osservazioni della categoria dei motociclisti e di tutti quelli che, avendo già conseguito la patente B ed utilizzando solitamente l'automobile, vogliono comunque avere la possibilità di poter condurre anche le «due ruote».

Si tratta di fare salvi i diritti acquisiti da coloro che abbiano conseguito la patente B

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla data di entrata in vigore della legge 18 marzo 1988, n. 111, persone con anni di esperienza di guida e quindi l'eventuale esame da sostenere sarebbe solo un perdita di tempo nelle trafile burocratiche.

Per i motivi esposti e per una corretta interpretazione della norma, onde evitare errori che sarebbe poi difficoltoso correggere, confidiamo in un rapido *iter* di approvazione di questa iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 236 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», è inserito il seguente:

«1-bis. - Le patenti per l'abilitazione alla guida dei veicoli della categoria B rilasciate anteriormente alla data del 26 aprile 1988 abilitano anche alla guida dei motocicli della categoria A».